

Modulo n° .....data ..... nel centro di raccolta di.....prov.....

**Richiesta di indizione di referendum popolare  
abrogazione parziale della legge 157 del 92  
abolizione della caccia**

25	Cognome	nome	Documento N°	Firma	NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI
	Luogo di nascita	Data di nascita gg/mm/anno	<b>Comune iscriz liste elettor</b>		
26	Cognome	nome	Documento N°	Firma	SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
	Luogo di nascita	Data di nascita gg/mm/anno	<b>Comune iscriz liste elettor</b>		
27	Cognome	nome	Documento N°	Firma	SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
	Luogo di nascita	Data di nascita gg/mm/anno	<b>Comune iscriz liste elettor</b>		
28	Cognome	nome	Documento N°	Firma	SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
	Luogo di nascita	Data di nascita gg/mm/anno	<b>Comune iscriz liste elettor</b>		
29	Cognome	nome	Documento N°	Firma	SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
	Luogo di nascita	Data di nascita gg/mm/anno	<b>Comune iscriz liste elettor</b>		
30	Cognome	nome	Documento N°	Firma	SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
	Luogo di nascita	Data di nascita gg/mm/anno	<b>Comune iscriz liste elettor</b>		

I tuoi dati personali verranno utilizzati in conformità con la legge in vigore. I suddetti dati saranno nella disponibilità del Comitato promotore per la presente raccolta di firme che si impegna a non cederli in alcuna forma o modo a terzi. Il comitato si impegna altresì ad utilizzare detti dati esclusivamente per le finalità legate alla presente sottoscrizione popolare. Ai sensi della legge in vigore hai diritto di accedere ai tuoi dati nonché il diritto di chiederne, in qualunque momento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione. Per l'esercizio dei diritti di cui sopra è possibile chiamare il numero di telefono 3452616174, oppure inviare una email a: comitato@cadapa.it

**AUTENTICAZIONE FIRME**  
Io sottoscritto.....in qualità di.....  
a sensi dell'art. 14 L.n.53/1990, e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  
certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati

n. \_\_\_\_\_ ) *Indicare il numero in cifre e in lettere*  
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

.....FIRMA.....  
TIMBRO AUTENTICATORE  
O ENTE CHE LO AUTORIZZA

Spazio riservato al comune per certificazione firme

**CERTIFICAZIONE ELETTORALE**

COMUNE DI.....PROV.....  
servizio elettorale

Il Sindaco certifica che i cittadini italiani avanti elenco sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune al numero a fianco a ciascuno di essi indicato.

.....IL SINDACO.....  
TIMBRO ENTE CERTIFICATORE

<b>Richiesta di indizione di referendum popolare ex art. 75 cost abrogazione parziale della legge 157 del 92</b>	Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del Segretario Comunale o del Cancelliere Capo Dirigente della Cancelleria (del tribunale o prefetturiale). Art. 7, legge 25 maggio 1970 n.352	<b>VIDIMAZIONE</b>	Bollo Ufficio
<b>Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n 71 del 24.03.2023</b>		<b>FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO</b>	

**RICHIESTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLA L.157/1992 (ex art. 75 COST) - ABROGAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA. RELAZIONE;** come può risultare dal raffronto del testo normativo con la proposta referendaria del **Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente**, ogni intervento sulla questa legge ha una sua precisa e logica spiegazione. Ci si è determinati a voler tornare sui presupposti di tutela assoluta della fauna selvatica su tutto il territorio italiano, così come espressi dai primi articoli sia delle direttive comunitarie citate, che dalla stessa L. 157/1992, sottoponendo un quesito referendario che di fatto, glossando in molti punti questa legge nazionale, la vieta in modo assoluto, tramite lo strumento referendario abrogativo, come previsto dall'art. 75 Cost. in combinato con L.352/1970. Il regime normativo della caccia, in Italia, affonda le sue radici in una datata direttiva comunitaria, del 1979, la 319, che peraltro, all'art. 5 recita: "Fate salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare e di divieto: a) di occuparsi di catturatori deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente di uccelli e di danneggiare significativamente in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura". Come si può notare ad un'apparente divieto assoluto di uccidere e danneggiare il patrimonio indisponevole dello Stato, cioè di ognuno di noi cittadini italiani, si contrappongono poi una deroga dettata dal richiamo agli artt. 7 e 9 della stessa direttiva, talmente ampia da vanificare ogni senso di protezione che la Direttiva stessa prometteva in un primo momento: infatti il richiamo ai citati artt. 7 e 9, di fatto consente l'esercizio dell'attività venatoria limitata da parametri estremamente variabili ed opinabili, facilmente adattabili alle esigenze della categoria dei cacciatori, poiché prevede la facoltà di deroghe del contenuto dell'art. 5 in ragione del livello di popolazione di uccelli selvatici in una particolare zona del territorio nazionale, ovvero per ragioni di salute e sicurezza pubblica, aerea, per prevenire gravi danni alle colture e via dicendo. La Direttiva citata, di recente, è stata rinnovata dalla direttiva 2009/147/CE che, per quello che a noi interessa ora, replica nel suo contenuto nuovamente il citato art. 5, così come pure replica il contenuto dei nefasti artt. 7 e 9 citati. In questo scenario si inserisce la L.157/1992 intitolata "Norme per la protezione della fauna selvatica onomertosa e per il prelievo venatorio", che, come sappiamo, è la legge su cui si costruisce tutta l'attività venatoria a livello nazionale e che regola pure l'esercizio della caccia anche a livello locale. Il problema insito in questa legge dai buoni propositi iniziali, quando all'art. 1, 1° comma, dichiara che la fauna selvatica è patrimonio indisponevole dello Stato, è che poi questa ne disciplina la "sottrazione", con modalità che sono diventate via via più invasive e sfacciate nei confronti dei cittadini italiani. Fatto questo preambolo normativo, il lavoro nel suo insieme è stato difficilissimo ed estremamente complesso, nel testo proposto dal CADAPA e pubblicato in G.U. n. n 71 del 24.03.2023. Ad avviso di CADAPA, questo testo è il miglior prodotto possibile consentito dalla normativa referendaria abrogativa che, se accolta, dovrebbe liberarci dalla presenza dei cacciatori e consentirci di godere a pieno la meravigliosa natura di ognuna delle nostre Regioni italiane senza il timore di uscire feriti, o peggio, da una passeggiata e senza l'inaccettabile annosa devastazione della fauna selvatica del nostro paese.

**RICHIESTA REFERENDARIA**

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.352, si annuncia di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:  
«Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente a: Art. 1 - Fauna selvatica, comma 1-bis, limitatamente alle parole "o adeguate" e limitatamente alle parole "fatte salve le finalità" di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) primo e secondo trattino, della stessa direttiva"; comma 2, abrogato; comma 3, limitatamente alle parole "Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 8 giugno 1990, n. 142"; comma 7, limitatamente alle parole "e per la cessione ai fini di richiamo"; comma 2, abrogato; Art. 2 - Oggetto della tutela, comma 2, abrogato; Art. 4 - Cattura temporanea e inaccellamento, comma 3, limitatamente alle parole "e per la cessione ai fini di richiamo"; comma 4, limitatamente alle parole "La cattura per la cessione a fini di richiamo e consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena; toro sassicolto; bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio"; comma 5, limitatamente alle parole "abbatte, cattura o"; Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi, comma 1, abrogato; comma 2, abrogato; comma 3, abrogato; comma 3-ter, abrogato; comma 4, abrogato; comma 5, abrogato; comma 7, limitatamente alle parole "che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia"; comma 8, abrogato; Art 6 - Tassidermia, comma 1, limitatamente alle parole "e i trofei"; comma 2, limitatamente alle parole "o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione"; comma 3, limitatamente alle parole "o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio"; Art. 8 - Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; abrogato; Art. 9 - Funzioni amministrative, abrogato; Art. 10, limitatamente alle parole nel titolo "venatori", comma 1, limitatamente alle parole "venatoria" e "la regolamentazione del prelievo venatorio"; comma 3, limitatamente alle parole "In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni"; comma 5, abrogato; comma 6, limitatamente alle parole "della caccia"; comma 7, abrogato; comma 8, abrogato; comma 9, abrogato; comma 10, abrogato; comma 11, abrogato; comma 12-bis, abrogato; Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria; abrogato; Art. 14, limitatamente alle parole nel titolo "della caccia", comma 1, abrogato; comma 2, abrogato; comma 3, abrogato; comma 4, abrogato; comma 5, abrogato; comma 6, abrogato; comma 7, abrogato; comma 8, abrogato; comma 9, limitatamente alle parole "dei cacciatori" e "venatorie" e "compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso"; comma 10, limitatamente alle parole "degli ambiti territoriali di caccia" e "in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti"; e "delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e' costituito" e "il 20 per cento"; comma 11, limitatamente alle parole "Negli ambiti territoriali di caccia"; comma 12, abrogato; comma 13, abrogato; comma 14, limitatamente alle parole "di caccia" e "e dall'esercizio dell'attività venatoria"; comma 16, abrogato; comma 17, limitatamente alle parole "venatori", alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza"; Art. 15, limitatamente alle parole nel titolo "Utilizzazione dei fondi ai fini della" e "programmata", comma 1, abrogato; comma 2, abrogato; comma 3, abrogato; comma 4, abrogato; comma 5, abrogato; comma 6, limitatamente alle parole "della caccia" e "fino al venir meno delle regioni del divieto"; comma 7, abrogato; comma 8, limitatamente alle parole "nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendano successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni escriti da tasse"; comma 9, abrogato; comma 10, abrogato; comma 11, abrogato; Art. 16 - Aziende faunistico-venatore e aziende agrituristiche-venatore, abrogato; Art. 17 - Allevamenti, comma 1, limitatamente alle parole "alimentare", e "ornamentale"; comma 2, abrogato; Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria, abrogato; Art. 19 - abrogato; Art. 19-bis abrogato; Art. 21 - Divieti, comma 1a, limitatamente alle parole "nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive"; comma 1b, limitatamente alle parole "Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermitezza dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima"; comma 1c, limitatamente alle parole "ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica"; comma 1d, limitatamente alle parole "parche" dette zone siano delimitate da muretti di almeno 1,50 metri di altezza; comma 1e, limitatamente alle parole "nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade pedonali ed interpoderali"; comma 1f, abrogato; comma 1g, abrogato; comma 1h, limitatamente alle parole "a rastrolo in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, catandri o tute impermeabili da sommozzatore"; comma 1i, abrogato; comma 1m, abrogato; comma 1n, abrogato; comma 1o, abrogato; comma 1p, limitatamente alle parole "e, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5"; comma 1q, abrogato; comma 1r, abrogato; comma 1s, abrogato; comma 1t, limitatamente alle parole "non provenienti da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico"; comma 1u, limitatamente alle parole "usare munizioni spezzata nella"; comma 1aa, limitatamente alle parole "a partire dal 10 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e); comma 1bb, limitatamente alle parole ", ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (lectoris ruf); pernice di Sardegna (lectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus); comma 1cc, limitatamente alle parole ", non provenienti da allevamenti"; comma 1cc, limitatamente alle parole ", ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica licitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia"; comma 1ff, abrogato; comma 2, abrogato; comma 3, limitatamente alle parole "interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi"; Art. 22 - Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio, abrogato; Art. 23 - Tasse di concessione regionale, comma 1, limitatamente alle parole ", per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22"; comma 2, abrogato; comma 3, abrogato; comma 5, limitatamente alle parole "GH appostamenti fissi", e "venatorie" e "venatore"; Art. 24 - Fondo presso il Ministero del tesoro, comma 2a, abrogato; comma 2b, limitatamente alle parole "1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della licenza"; comma 2c, abrogato; comma 3, abrogato; comma 4, abrogato; Art. 26, limitatamente alle parole nel titolo "e dell'attività venatoria", comma 1, limitatamente alle parole "in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria"; comma 2, limitatamente alle parole "e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative"; Art. 27, limitatamente alle parole nel titolo "venatori", comma 1a, limitatamente alle parole "le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché", e "Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità di regolamento di cui all'articolo 5; comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65"; comma 1b, limitatamente alle parole "venatore", e "presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale"; comma 4, limitatamente alle parole "nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio"; comma 6, limitatamente alle parole "sull'esercizio venatorio"; comma 7, limitatamente alle parole "venatorie"; comma 9, abrogato; Art. 28, limitatamente alle parole nel titolo "venatoria", comma 1, abrogato; comma 2, limitatamente alle parole "con esclusione" e "autorizzati"; comma 3, limitatamente alle parole "alla disciplina dell'attività venatoria" e "tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste"; comma 4, limitatamente alle parole "consegna o della"; comma 6, abrogato; Art. 29 - Agenti dipendenti degli enti locali, comma 1, limitatamente alle parole "venatoria"; comma 1, abrogato; comma 2 limitatamente alle parole "in materia di imbalsamazione e tassidermia" e "le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione"; comma 3 abrogato; comma 4 abrogato; Art. 31 - Sanzioni amministrative, abrogato; Art. 32 - Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio, abrogato; Art. 33 - Rapporti sull'attività di vigilanza, comma 1 limitatamente alle parole "di cui all'articolo 9"; Art. 34 - Associazioni venatorie, abrogato; Art. 35, Relazione sullo stato di attuazione della legge comma 1, limitatamente alle parole "venatoria 1994-1995"; Art. 36, Disposizioni transitorie comma 1, abrogato; comma 2, abrogato; comma 3, limitatamente alle parole "appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge"; comma 4, abrogato; comma 5, limitatamente alle parole "nella stagione venatoria 1994-1995"; Art. 37 - Disposizioni finali, comma 3, limitatamente alle parole "in materia di caccia".».

Modulo n° .....data.....  
nel centro di raccolta di.....

Modulo n° .....data.....  
nel centro di raccolta di.....

Richiesta di indizione di referendum popolare abrogazione parziale della legge 157 del 92 abolizione della caccia		Richiesta di indizione di referendum popolare abrogazione parziale della legge 157 del 92 abolizione della caccia	
1	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
2	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
3	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
4	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
5	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
6	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
7	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
8	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
9	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
10	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
11	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
12	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

13	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
14	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
15	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
16	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
17	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
18	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
19	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
20	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
21	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
22	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
23	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
24	Cognome Luogo di nascita	nome Data di nascita gg/mm/anno	Firma NR DI ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI SPAZIO RISERVATO AL COMUNE